

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)331

Vol. 1962/0075

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(62) 330 def.

VI/COM(62) 331 def.

Orig. : D

Bruxelles, 30 novembre 1962

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione del prezzo limite
per le uova da cova di volatili da cortile

e

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione del prezzo limite per i
volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi

VI/COM(62) 330 def.

VI/COM(62) 331 def.

I. Prezzo limite per le uova da cova

Il regolamento n. 45 del Consiglio relativo alla determinazione del prezzo limite delle uova da cova di volatili da cortile ha stabilito per le uova da cova un prezzo limite uguale a quello delle uova destinate al consumo. La determinazione di un prezzo limite unico si fondava in particolare sul fatto che si era stabilito anche un coefficiente di trasformazione unico per le uova da cova e per le uova in guscio destinate al consumo.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 si devono fissare coefficienti di trasformazione diversi per le uova da cova e le uova destinate al consumo e sorge pertanto la necessità di determinare anche un prezzo limite specifico per le uova da cova.

La determinazione di questo prezzo limite può fondarsi sull'articolo 6 del regolamento n. 21 del Consiglio.

II. Prezzo limite per volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi

Il prezzo limite per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi è stato fissato dal regolamento n. 116 del Consiglio. Il termine di applicabilità di tale prezzo limite è stato tuttavia limitato, in considerazione della prevista determinazione di un prezzo limite specifico per le uova da cova, al 31 dicembre 1962.

Per il periodo successivo al 1° gennaio 1963 si deve pertanto stabilire, in funzione del prezzo limite fissato per le uova da cova, il nuovo prezzo limite per i volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi.

Questa nuova determinazione deve fondarsi sull'articolo 10 del regolamento n. 22 del Consiglio, poiché in questo caso specifico non si può procedere ad una soddisfacente determinazione di detto prezzo limite in base all'articolo 6 del regolamento.

III. Calcolo del prezzo limite

Il prezzo limite per le uova da cova di volatili da cortile è stabilito come segue:

.../...

1. Costi dei cereali da foraggio:

Poiché il coefficiente di trasformazione stabilito per i singoli Stati membri deve essere fissato con riferimento ad aziende moderne e razionali, questo coefficiente di trasformazione può essere considerato altresì come il coefficiente di trasformazione rappresentativo per i Paesi terzi. Assumendo la seguente composizione della razione alimentare e i seguenti prezzi dei cereali sul mercato mondiale (1° aprile - 30 settembre 1962).

Granoturco	34 %	a	0,055175	u/c per kg.
Orzo	26 %	a	0,064275	u/c per kg.
Avena	15 %	a	0,058450	u/c per kg.
Grano	25 %	a	0,061125	u/c per kg.

e maggiorandoli delle spese di trasporto pari a 0,00475 u/c per kg, i costi dei cereali da foraggio risultano pari a 5,36 Pfg.

2. Altre spese per l'alimentazione per uovo 4,2 Pfg.

3. Spese generali (prezzo di acquisto dei pulcini, spese per il pollaio, oneri salariali, spese veterinarie, ammortamenti, interessi e simili) per uovo 12,48 Pfg.

4. Standardizzazione, condizionamento, spese di trasporto, margini di profitto per uovo 5,1 Pfg.

27,14 Pfg.

5. Detrazione del ricavato dalle vendite delle galline per uovo - 1,9 Pfg.

Totale 25,24 Pfg.

Il prezzo limite per le uova da cova di volatili da cortile delle razze da ingrasso e da cova è pari, per uovo, a 25,24 Pfennig; esso somma, per chilogrammo di uova da cova $25,24 \times 17,4 = 4,39176 \text{ DM} = 1,09794 \text{ u/c per kg.}$

Sulla base del prezzo limite per le uova da cova di volatili da cortile si può stabilire il prezzo limite per i pulcini di un giorno delle razze da ingrasso e da cova.

1. Si assume che per produrre un pulcino sono necessarie 1,8 uova da cova (vedi pag. 3, doc. VI/COM (62) 118 finale del 28.6.1962).

I costi per un pulcino sono quindi pari a

$0,2524 \times 1,8 = 0,4543 \text{ DM}$

2. A tale importo si devono sommare:

Le spese per la raccolta delle uova da cova, il condizionamento e la spedizione del pulcino, le spese di trasporto, eventualmente le spese per la bruciatura del becco, le spese per le incubatrici, comprese le spese di ammortamento e gli interessi, le spese per l'acqua

riporto 0,4543 DM

Riporto: 0,4543 DM

e la corrente, gli oneri salariali dell'azienda
e simili (cfr. doc. VI/COM(62) 118 finale del
28.6.1962).

+ 0,125 DM

0,5793 DM

Il prezzo limite per un pulcino è quindi pari a 0,5793 DM/kg che,
espresso in unità di conto, somma a 0,1448 u/c per kg.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO LIMITE
PER LE UOVA DA COVA DI VOLATILI DA CORTILE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, 2° comma,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai Paesi terzi e fatte a prezzi anormali occorre fissare un prezzo limite uniforme per la Comunità per le uova da cova di volatili da cortile; che in tale determinazione si tiene conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i Paesi terzi esportatori;

Considerando che questo prezzo limite è fissato tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite;

Considerando che poiché nella determinazione del coefficiente di trasformazione per le uova da cova, che è assunto a base del calcolo dell'ammontare dei prelievi, ci si riferisce soltanto alle condizioni esistenti nelle aziende moderne e razionali e poiché si può ritenere che le condizioni nelle aziende specializzate dei Paesi terzi siano assai simili, è opportuno, per la determinazione del prezzo limite basarsi sullo stesso coefficiente di trasformazione accertato per le aziende di allevamento degli Stati membri;

Considerando che ai costi dei cereali da foraggio si devono aggiungere, da un lato, le altre spese di alimentazione e cioè le spese per i panel-
li e la farina di pesce, vitamine e simili e, dall'altro, il prezzo di
acquisto dei pulcini, le spese per il pollaio, gli oneri salariali, le
spese di mantenimento e le spese di veterinario, gli ammortamenti, gli
interessi, le spese di commercializzazione e di trasporto, nonché i
margini di profitto; che si deve tuttavia detrarre il ricavato dalla
vendita delle galline;

Considerando che appare opportuno stabilire un prezzo limite unico
per le uova da cova di tutte le specie di volatili da cortile nonché per
le uova da cova delle razze da ingrasso e da cova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo limite per le uova da cova di volatili da cortile di
cui all'articolo 6, paragrafo 1, 2° comma, del regolamento n. 21 del
Consiglio è stabilito pari a 1,0979 u/c per chilogrammo di uova da cova.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO LIMITE
PER I VOLATILI DA CORTILE VIVI DI PESO NON SUPERIORE
A 185 GRAMMI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame e in particolare l'articolo 10;

Considerando che per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai Paesi terzi e fatte a prezzi anormali occorre fissare un prezzo limite uniforme per la Comunità per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando che l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, 2° comma porterebbe a stabilire per i volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi un prezzo limite non proporzionato a quello per le uova da cova; che da ciò potrebbero derivare perturbazioni sui mercati di tali prodotti; che appare pertanto giustificato ricorrere, nella determinazione del prezzo limite, a misure che derogino alle disposizioni del regolamento n. 22 del Consiglio;

Considerando che appare opportuno assumere a base il prezzo limite per le uova da cova di volatili da cortile; che si può assumere che i costi per la produzione di un volatile da cortile vivo di peso non superiore a 185 grammi derivanti esclusivamente dalle uova da cova che vengano coperti moltiplicando detto prezzo limite per un coefficiente di conver-

.../...

sione pari a 1,8;

Considerando inoltre che nel calcolo del prezzo limite si deve tener conto, in particolare: del prezzo di acquisto, delle spese per il pollaio e l'incubatrice, degli oneri salariali, delle spese veterinarie e farmaceutiche, degli ammortamenti e degli interessi, delle spese di commercializzazione e di trasporto ed eventualmente delle spese per la selezione nonché dei margini di profitto;

Considerando che poiché nel regolamento n. del Consiglio è stato fissato un prezzo limite unico per tutte le specie di uova da cova, si deve fissare un prezzo limite unico anche per tutte le specie di volatili da cortile di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando che, poiché il prezzo limite per volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi dev'essere proporzionato al prezzo limite per le uova da cova, che viene adattato ogni tre mesi all'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale, è necessario adattare, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 4 del regolamento n. 22, il prezzo limite per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi alle variazioni del prezzo limite per le uova da cova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi il prezzo limite è fissato a 0,1448 u/c per animale.

Articolo 2

Gli adattamenti del prezzo limite vengono effettuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 4 del regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente